

13.4.2018

A8-0311/404

Emendamento 404

Czesław Adam Siekierski

a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relazione

A8-0311/2015

Martin Häusling

Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici
COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

*1 bis. prende atto delle dichiarazioni della
Commissione allegate alla presente
risoluzione;*

Or. en

Per conoscenza, il testo delle dichiarazioni è il seguente:

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione della Commissione sugli esperimenti temporanei per le varietà biologiche

La Commissione riconosce la necessità di stabilire le condizioni in cui le varietà biologiche adatte alla produzione biologica devono essere sviluppate.

Al fine di stabilire i criteri per la descrizione delle caratteristiche delle "varietà biologiche adatte alla produzione biologica", nonché di definire le condizioni a cui le "varietà biologiche adatte alla produzione biologica" possono essere prodotte a scopo di commercializzazione, la Commissione organizzerà un esperimento temporaneo, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

L'esperimento temporaneo stabilirà i criteri per descrivere la distinguibilità, l'omogeneità, la stabilità, e, se del caso, il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica e affronterà altre condizioni di commercializzazione quali l'etichettatura e l'imballaggio. Tali condizioni e criteri terranno conto delle esigenze e degli

AM\1150945IT.docx

PE616.125v01-00

obiettivi specifici dell'agricoltura biologica, come il rafforzamento della diversità genetica, la resistenza alle malattie e l'adattamento alle condizioni pedoclimatiche. Saranno elaborate relazioni annuali per monitorare l'avanzamento dell'esperimento temporaneo.

Nell'ambito di tale esperimento, che deve basarsi su un periodo di sette anni e prevedere quantitativi sufficienti, gli Stati membri possono essere esonerati da taluni obblighi stabiliti nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CEE, 2002/56/CEE, 2002/57/CEE, 2008/72/CEE e 2008/90/CE.

La Commissione valuterà il risultato dell'esperimento al fine di proporre l'adeguamento delle disposizioni della legislazione orizzontale sulla commercializzazione delle sementi e di altri materiali riproduttivi vegetali alle caratteristiche delle "varietà biologiche adatte alla produzione biologica".

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 55

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare in modo sistematico l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Tale ricorso deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso nessun parere. Dato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.